



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Direzione centrale gestione tributi e
monopolio giochi

Ufficio apparecchi da intrattenimento

A tutti i concessionari della
gestione telematica del gioco lecito
mediante apparecchi da
intrattenimento
Loro sedi

SOGEL s.p.a.
Via Mario Carucci, 99
00143 Roma

All'Ufficio dei monopoli per il Lazio

All'Ufficio dei monopoli per la
Lombardia

All'Ufficio dei monopoli per l'Emilia
Romagna

Loro Sedi

e p.c.
Agli altri Uffici dei monopoli
Loro Sedi

OGGETTO: Articolo 1, comma 1051, della legge 30.12.2018, n. 145.

Disposizioni procedurali.

L'articolo 1, comma 1051, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede un incremento del Prelievo Erariale Unico (PREU) sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) del TULPS (AWP) a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Al medesimo comma, in relazione ai predetti apparecchi, il legislatore ha altresì disposto che *"...la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite (pay – out) è fissata in misura non inferiore al 68 per cento"*.

Si pone, pertanto, la necessità di salvaguardare il gettito atteso dall'incremento del PREU, assicurando nel contempo agli operatori del

settore la possibilità di mettere rapidamente in esercizio gli apparecchi con pay out al 68%, fermo restando il rispetto della previsione contenuta nell'art. 1, comma 922, della legge n. 208/2015, ai sensi della quale a decorrere dal 1° gennaio 2016 è precluso il rilascio di titoli autorizzatori "che non siano sostitutivi di nulla osta in esercizio", nonché delle previsioni contenute nell'art. 6-bis del d.l. n. 50/2017 e del successivo D.M. 25.07.2017 che fissano il numero massimo complessivo di nulla osta di esercizio, a far data dal 30.04.2018, nella cifra di 265.000.

Ne consegue che il rilascio di nulla osta relativi ad apparecchi AWP per i quali si domanda l'adeguamento della percentuale delle somme giocate destinate alle vincite è consentito soltanto a condizione che la relativa istanza sia riferibile alla sostituzione di un corrispondente numero di apparecchi.

Per le finalità indicate, in relazione alla presumibile richiesta massiva che potrebbe caratterizzare il primo periodo dell'anno, è introdotta una procedura straordinaria, a carattere temporaneo, che consentirà di snellire e, nel contempo, velocizzare, anche da parte degli Uffici dei Monopoli competenti, il processo di sostituzione degli apparecchi.

Tale procedura prevede la trattazione, da parte degli Uffici, con assoluta priorità, delle richieste di emissione di NOE presentate ai fini della sostituzione degli apparecchi in esercizio con apparecchi abilitati a restituire un pay out inferiore, che perverranno tramite il modulo allegato.

Gli apparecchi in relazione ai quali vengono presentate dette istanze di sostituzione devono intendersi esclusi dall'applicazione del decreto direttoriale 30.03.2018, n. 38169, limitatamente al periodo di vigenza della procedura straordinaria.

Modalità operative

I concessionari in indirizzo potranno avvalersi della procedura straordinaria alle seguenti condizioni:

- è necessario che sia contestualmente richiesta, secondo il modulo allegato (All. 1), la sostituzione per modifica del pay out e il rilascio di nuovi N.O.E. relativamente ad un egual numero di apparecchi;
- la predetta richiesta deve riferirsi al medesimo proprietario/gestore/possessore.

Nell'ambito della procedura straordinaria, non potranno essere lavorate richieste di sostituzione per modifica del pay out in cui non risulti né globalmente, né parzialmente la coincidenza del numero di apparecchi interessati e dei corrispondenti proprietari/gestori/possessori.

Nel corpo della richiesta, da compilare in ogni suo campo, all'indicazione del numero complessivo di N.O.E. richiesti in sostituzione ai fini anzidetti dovrà seguire la specificazione, nel dettaglio, della partita IVA/codice fiscale nonché del nominativo/denominazione del proprietario/gestore/possessore degli apparecchi e del numero di N.O.E. per i quali la richiesta di modifica/sostituzione viene presentata. In tal senso, il numero di richieste di emissione di nuovi N.O.E. dovrà eguagliare, per ciascun proprietario/gestore/possessore, il numero di apparecchi per i quali è stata avanzata richiesta di modifica/sostituzione.

In allegato alla richiesta di emissione di nuovi N.O.E., dovranno essere prodotti la dichiarazione di sostituzione redatta secondo il modello disponibile presso gli Uffici competenti (All. 2), unitamente alla relativa documentazione, nonché il CD-ROM contenente due file txt, rispettivamente relativi alla sostituzione e alla richiesta di nuovi N.O.E..

Gli Uffici dei Monopoli provvederanno alla verifica della coincidenza sia del numero di apparecchi che dell'identità del proprietario/gestore/possessore.

Il partner tecnologico metterà a disposizione, a far data dal giorno 5 febbraio 2019, le applicazioni informatiche per l'effettuazione della predetta verifica.

Allo scopo di salvaguardare la continuità dei flussi erariali e tenuto conto dell'esigenza degli operatori del settore di ridurre le tempistiche connesse alla sostituzione degli apparecchi, con particolare riferimento alla spedizione e allo smistamento dei documenti da/verso i concessionari, per consentire a questi ultimi di dare celere corso alle procedure interne finalizzate alla modifica/sostituzione, è possibile, nelle more della vigenza della delineanda procedura straordinaria, presentare la richiesta di modifica/sostituzione secondo il modello allegato, pur nella temporanea materiale indisponibilità del dispositivo di controllo (smart card) e dei titoli autorizzatori relativi a ciascun apparecchio, che dovranno essere

comunque improrogabilmente riconsegnati entro venti giorni solari a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di modifica/sostituzione.

La consegna differita della documentazione, di cui al paragrafo precedente, è consentita a condizione che prima della presentazione della richiesta di modifica/sostituzione il concessionario abbia preventivamente provveduto ad inviare un messaggio di blocco verso l'apparecchio per il quale si richiede la sostituzione per modifica del pay out (assicurandosi dell'avvenuta ricezione e conseguente blocco dell'apparecchio), accompagnato dal contestuale invio della lettura del contatore al sistema di controllo AWP, affinché quest'ultimo possa acquisire lo stato di blocco.

Pertanto, nel file relativo agli apparecchi per i quali si richiede la modifica/sostituzione, contenuto nel CD-ROM allegato alla richiesta medesima, dovrà essere opportunamente valorizzato il campo "Presenza N.O.", in conformità a quanto previsto nelle specifiche tecniche già in uso presso gli Uffici con riferimento ad ulteriori adempimenti relativi agli apparecchi anzidetti (All. 3).

Non sarà possibile processare richieste di modifica/sostituzione relative ad apparecchi il cui stato non risulti "bloccato". In tal caso, il concessionario dovrà ripresentare la domanda nei termini corretti.

L'applicazione informatica predisposta dal partner tecnologico darà evidenza agli Uffici dei monopoli competenti, una volta ricevute le richieste di modifica/sostituzione, dello stato di blocco dell'apparecchio.

Sarà cura degli Uffici competenti monitorare e verificare che i concessionari abbiano provveduto, nel termine improrogabile di venti giorni dalla richiesta di modifica/sostituzione, alla riconsegna del dispositivo di controllo (smart card) e dei titoli autorizzatori.

La mancata consegna del dispositivo di controllo e/o dei titoli autorizzatori, nel termine indicato, costituirà condizione ostativa rispetto alla possibilità, per il concessionario, di avvalersi ancora della "riconsegna differita", fermo restando che l'inadempimento alle presenti disposizioni può costituire comportamento sanzionabile ai sensi dell'art. 30, comma 4, dell'atto di convenzione.

I concessionari dovranno presentare distinte richieste di modifica/sostituzione per gli apparecchi in relazione ai quali si trovano nella

materiale temporanea impossibilità di riconsegnare i dispositivi predetti ed i relativi titoli autorizzatori e per quelli in relazione ai quali è possibile la consegna contestuale.

La procedura straordinaria non esclude la possibilità di avvalersi delle consuete procedure amministrative disponibili nelle ipotesi di “subentro” di un proprietario/gestore/possessore ad un altro, senza alcuna variazione in ordine al concessionario di riferimento o all’apparecchio, nonché delle procedure concordate di trasferimento di apparecchi da un concessionario all’altro. In tal caso si procederà con la ordinaria procedura di dismissione degli apparecchi da sostituire, con contestuale riconsegna della smart card e dei titoli autorizzatori e successiva applicazione del decreto direttoriale 30.03.2018, n. 38169. Tali richieste saranno gestite dagli Uffici con gli ordinari termini amministrativi, dando priorità, pertanto, alle istanze presentate nell’ambito della delineanda procedura straordinaria.

L’Agenzia svolgerà un monitoraggio costante sull’efficacia della misura, anche in relazione al numero di richieste che perverranno, riservandosi, quindi, la facoltà di estendere il periodo – comunque non oltre il 30 aprile 2019 – o di limitarlo.

Al termine del periodo in cui sarà in vigore la procedura straordinaria, gli Uffici tratteranno le richieste di emissione di NOE, anche disgiuntamente rispetto alla necessaria identità di concessionario-proprietario/gestore/possessore, che non siano state concluse precedentemente, sempre nel rispetto del numero massimo complessivo di nulla osta di esercizio di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 50/2017 e al successivo D.M. 25.07.2017.

In questa sede si sensibilizzano i concessionari in indirizzo a valutare l’opportunità di privilegiare la scelta prioritaria della procedura straordinaria, procrastinando, ove non strettamente necessario nell’immediato, la presentazione di richieste con diverse caratteristiche, con ciò consentendo altresì di massimizzare l’efficienza e l’operato degli Uffici dei Monopoli competenti all’attività autorizzatoria.

Il dirigente
Antonio Giuliani



